



Decisione n. 1299 del 7 gennaio 2019

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 26 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2688, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, in data 5 luglio 2011, obbligazioni subordinate convertibili (successivamente convertite in azioni) della Banca... (di seguito la Vecchia Banca), sottoposta a procedura di risoluzione nel novembre 2015 ed d.lgs. n. 180/2015, per un controvalore di € 73.582,32 e, in data 8 luglio 2013, azioni dello stesso emittente, per un controvalore di € 10.026,60, a tal fine avvalendosi dei relativi servizi di investimento. Dopo avere premesso di essere un investitore senza alcuna

esperienza e competenza in materia di investimenti finanziari, il ricorrente contesta la mancata valutazione di adeguatezza di tale operatività rispetto al suo profilo. A questo proposito, egli precisa: *i)* che il contratto quadro prevedeva l'obbligo in capo alla Vecchia Banca di valutare l'adeguatezza dell'operazione; *ii)* che egli aveva un profilo di rischio "medio - alto", in quanto tale non compatibile con un investimento in obbligazioni subordinate convertibili e in azioni; *iii)* che egli ha finito con l'investire tutti i propri risparmi in titoli emessi della Vecchia Banca. Inoltre, egli contesta la non corretta informazione ricevuta sulla rischiosità delle azioni sottoscritte in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2013, rilevando che il prospetto informativo sulla base del quale erano state collocate le azioni conteneva informazioni rivelatesi non veritiere. Premesso che a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione della Vecchia Banca l'azienda bancaria è stata ceduta all'apposito ente ponte costituito nel novembre 2015, successivamente incorporato dall'odierno convenuto, il ricorrente chiede il risarcimento di un danno pari all'intero capitale investito.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Banca, resistendo al ricorso. In via pregiudiziale, egli eccepisce l'improcedibilità del ricorso per mancanza di un preventivo reclamo, non potendosi attribuire una tale valenza alla comunicazione inviata dal ricorrente in precedenza, non determinando essa in modo sufficientemente chiaro l'oggetto della domanda. Inoltre, il resistente eccepisce il difetto di competenza dell'ACF, per il fatto che nel caso in esame non sarebbe stato prestato un servizio di investimento, bensì svolta un'attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Sempre in via pregiudiziale, il resistente contesta anche il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti di clienti della Vecchia Banca. A giudizio del resistente, una tale successione nel debito sarebbe esclusa dalla disciplina applicabile in materia di risoluzioni bancarie, oltre che dalla disciplina comune in materia di trasferimento di aziende bancarie. Nel merito, il resistente contesta che la

Vecchia Banca abbia violato alcuna regola di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, rilevando che il ricorrente era un investitore esperto, dunque in grado di valutare il rischio che si assumeva mediante la sottoscrizione dei titoli in questione, come confermato dal fatto che egli era laureato e aveva già effettuato precedentemente altri investimenti. Piuttosto, a giudizio del resistente, il danno subito dal ricorrente non sarebbe imputabile alla Vecchia Banca, ma allo stesso ricorrente, non avendo egli immediatamente rivenduto i titoli di che trattasi non appena essi cominciavano a deprezzarsi, ma abbia deciso di mantenerli in portafoglio sino al loro azzeramento. Infine e ad ogni buon conto, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, avendo egli investito nell'acquisto delle obbligazioni subordinate convertibili la minor somma di € 73.169,12 e percepito a titolo di cedole, conguaglio di conversione e controvalore dei diritti di vendita delle stesse obbligazioni la somma complessiva di € 10.962,08. Tutto ciò rilevato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative, il ricorrente contesta l'improcedibilità del ricorso, rilevando che il reclamo trasmesso indicava in modo chiaro ed esaustivo le contestazioni mosse all'intermediario. Inoltre, egli contesta il difetto di competenza dell'ACF, rilevando che la circostanza che egli abbia sottoscritto le azioni della Vecchia Banca in occasione di un aumento di capitale non è di per sé tale da escludere la prestazione di un servizio di investimento da parte della stessa Banca. Parimenti contesta, infine, il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, rilevando che la Nuova Banca è succeduta nel debito risarcitorio della Vecchia Banca, dal momento che deve ritenersi che nel perimetro dell'azienda bancaria ceduta, così come definito dal provvedimento di cessione di Banca d'Italia, siano ricompresi anche i debiti risarcitori nei confronti dei clienti della Vecchia Banca ai quali la stessa Banca abbia collocato in modo scorretto propri titoli. Tutto ciò rilevato, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. L'intermediario non si è avvalso della facoltà di depositare repliche finali.

## **DIRITTO**

1. In via pregiudiziale il Collegio rileva che il ricorso è ammissibile sotto entrambi i profili contestati dal resistente. In particolare, sussiste la competenza dell'ACF. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, la mera circostanza che il ricorrente abbia sottoscritto azioni in occasione di un'operazione di aumento di capitale, non è tale di per sé da escludere che la Banca abbia prestato un servizio di investimento. Nella specie, il ricorrente ha depositato il c.d. contratto quadro comprensivo anche del servizio di collocamento, in esecuzione del quale il ricorrente ha sottoscritto le azioni contestate. Pertanto, è dimostrato che egli ha acquistato i titoli avvalendosi di un servizio di investimento della Vecchia Banca.

Inoltre, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario in relazione alla pretesa risarcitoria del ricorrente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, si deve ritenere che l'intermediario resistente, nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca, sia succeduto nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del ricorrente per violazione delle regole di condotta da parte della Vecchia Banca nel collocamento/commercializzazione di propri titoli. Ciò è conseguenza del fatto che il provvedimento di Banca d'Italia di definizione del perimetro dell'azienda bancaria oggetto di cessione ha disposto la cessione di tutte le posizioni attive e passive della Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle ivi espressamente escluse, nel cui ambito tuttavia non possono ritenersi rientranti eventuali crediti risarcitori derivanti da operazioni di *misselling* nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento. Pertanto, l'odierno ricorrente è da intendersi legittimato ad agire contro l'odierno resistente non nella sua qualità di azionista della Vecchia Banca, bensì di cliente della stessa, il cui rapporto è stato poi ceduto alla Nuova Banca e da questa all'odierno resistente. Tanto è vero che, come questo

Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, la legittimazione ad agire del ricorrente nei confronti dell'intermediario prescinde dal fatto che il ricorrente stesso abbia conservato i titoli o li abbia eventualmente rivenduti, così come prescinde dal fatto che il ricorrente abbia acquistato titoli emessi dalla Vecchia Banca, piuttosto che da altri emittenti.

2. Sempre in via pregiudiziale, il Collegio rileva che il ricorso è procedibile. Infatti, il reclamo inviato dal ricorrente all'intermediario in data 4 maggio 2018 indica in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le contestazioni mosse all'intermediario, avendo messo quindi lo stesso intermediario nella condizione di porvi eventualmente rimedio e di evitare in questo modo l'avvio di un procedimento davanti all'ACF.

3. Nel merito, il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentate.

Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta provato che il ricorrente ha sottoscritto obbligazioni subordinate convertibili e azioni della Vecchia Banca per un importo complessivo di € 83.196,72, mediante le seguenti operazioni: *i*) in data 4 luglio 2011 sottoscrizione di obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) per un controvalore di € 73.170,12; *ii*) in data 8 luglio 2013 sottoscrizione di azioni per un controvalore di € 10.026,60. Inoltre, dalla stessa documentazione risulta provato che il ricorrente ha percepito la somma complessiva di € 8.644,76 a titolo di cedole maturate sulle obbligazioni subordinate convertibili e di conguaglio di conversione.

Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di tutti gli altri profili violativi sollevati dal ricorrente, la contestazione relativa alla mancata informativa sulla non adeguatezza di entrambe le operazioni contestate. Infatti, l'art. 9-*bis* del contratto quadro sottoscritto con la Vecchia Banca prevedeva l'obbligo per quest'ultima di effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del ricorrente ed eventualmente di segnalargli l'inadeguatezza. Nel caso di specie, tuttavia, l'intermediario non ha fornito alcuna evidenza di aver proceduto in questo senso. Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha

finito con l'investire tutti i propri risparmi detenuti presso la Vecchia Banca in titoli emessi dalla stessa Banca.

4. Ciò essendo, può allora ragionevolmente presumersi che, ove l'intermediario avesse agito correttamente, l'odierno ricorrente non si sarebbe determinato nel senso di porre in essere l'operatività ora contestata, stante anche il suo profilo di investitore. Nè, nel caso di specie, nulla può essere rimproverato al ricorrente per non avere rivenduto tempestivamente tali titoli non appena questi hanno cominciato a perdere valore e comunque prima che essi venissero revocati dalla quotazione. Infatti, dalle evidenze disponibili in atti non risulta che il ricorrente vantasse un'esperienza e competenza in materia di investimenti finanziari sufficientemente elevata, tanto da poter cogliere in autonomia eventuali "segnali d'allarme". Pertanto, egli ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intera somma investita nell'acquisto delle obbligazioni subordinate convertibili (successivamente convertite in azioni) e delle azioni della Vecchia Banca, come detto pari a € 83.196,72, stante che il loro valore attuale, a causa dell'avvio della procedura di risoluzione della Vecchia Banca, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata pro quota dalla data di ciascuna operazione alla data dell'odierna decisione, per un importo complessivo di € 5.059,84, diminuita di quanto percepito dal ricorrente a titolo di cedole e conguaglio, per complessivi € 8.644,76, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

#### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 79.611,80, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del

regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi